

**REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2002**

che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1005/2002 ⁽⁴⁾, la Commissione determina, sulla base delle proposte degli Stati membri, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.
- (2) Su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità per il raccolto 2002.
- (3) Poiché il regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a decorrere dal 1° settembre lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1° settembre 2002.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 2002, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98, sono i seguenti:

- | | |
|-------------------|----------|
| a) in Portogallo: | |
| — gruppo I: | 1 245 t, |
| — gruppo II: | 267 t; |
| b) in Francia: | |
| — gruppo I: | 1 476 t, |
| — gruppo II: | 2 490 t, |
| — gruppo III: | 847 t. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3.